

# Gazzetta ufficiale

## delle

## Comunità europee

20° anno n. L 320

15 dicembre 1977

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2763/77 del Consiglio, del 5 dicembre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di uve fresche e i mosti di uve fresche mutizzati con alcole di cui alla voce 22.05 della tariffa doganale comune interamente ottenuti in Grecia . . . . . 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 2764/77 del Consiglio, del 5 dicembre 1977, che proroga, per determinati prodotti ortofrutticoli, il periodo in cui la categoria di qualità III può essere resa applicabile . . . . . 5
- Regolamento (CEE) n. 2765/77 della Commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 6
- Regolamento (CEE) n. 2766/77 della Commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 8
- Regolamento (CEE) n. 2767/77 della Commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso . . . . . 10
- Regolamento (CEE) n. 2768/77 della Commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso . . . . . 12
- Regolamento (CEE) n. 2769/77 della Commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale . . . . . 14
- ★ Regolamento (CEE) n. 2770/77 della Commissione, del 14 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 79/75 relativo alla vendita, mediante gare periodiche, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento . . . . . 16

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

|   |    |
|---|----|
| ★ Regolamento (CEE) n. 2771/77 della Commissione, del 14 dicembre 1977, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3376/75, per quanto concerne il regime di diminuzione, per il 1978, degli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico . . . . . | 17 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 2772/77 della Commissione, del 14 dicembre 1977, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77, (CEE) n. 443/77 e (CEE) n. 938/77, per quanto riguarda l'applicazione degli importi compensativi monetari a taluni prodotti contenenti latte in polvere denaturato . . . . .  | 18 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 2773/77 della Commissione, del 14 dicembre 1977, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento . . . . .  | 20 |
| Regolamento (CEE) n. 2774/77 della Commissione, del 14 dicembre 1977, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare . . . . .  | 24 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 2775/77 della Commissione, del 14 dicembre 1977, che concede, per la campagna 1977/1978, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola . . . . .   | 26 |
| ★ Regolamento (CEE) n. 2776/77 della Commissione, del 14 dicembre 1977, che concede, per la campagna 1977/1978, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati . . . . .   | 29 |
| Regolamento (CEE) n. 2777/77 della Commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova . . . . .  | 31 |
| Regolamento (CEE) n. 2778/77 della Commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame . . . . .  | 33 |
| Regolamento (CEE) n. 2779/77 della Commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato . . . . .  | 35 |
| Regolamento (CEE) n. 2780/77 della Commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari . . . . .   | 37 |
| Regolamento (CEE) n. 2781/77 della Commissione, del 14 dicembre 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . .   | 40 |
| Regolamento (CEE) n. 2782/77 della Commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . . .  | 42 |
| Regolamento (CEE) n. 2783/77 della Commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi . . . . .   | 43 |
| Regolamento (CEE) n. 2784/77 della Commissione, del 14 dicembre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone . . . . .   | 45 |

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

77/770/CEE :

|  |    |
|--|----|
| ★ Decisione del Consiglio, del 5 dicembre 1977, relativa alla nomina di un membro del comitato di esperti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro . . . . . | 47 |
|--|----|

(segue in 3ª pagina di copertina)

**Commissione**

77/771/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 novembre 1977, per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Irlanda in conformità della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE . . . . . 48**

77/772/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 novembre 1977, relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno di Danimarca in conformità della direttiva 72/159/CEE . . . . . 50**

77/773/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 novembre 1977, relativa all'attuazione in Francia della riforma delle strutture agrarie ai sensi della direttiva 75/268/CEE 51**

77/774/CECA :

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 novembre 1977, che autorizza la costituzione della società Framtex nel settore delle molle . . . . . 52**

77/775/CEE :

- Decisione della Commissione, del 23 novembre 1977, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la diciassettesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77 . . . . . 54**

77/776/CEE :

- Decisione della Commissione, del 23 novembre 1977, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la tredicesima gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1790/77 . . . 55**

77/777/CEE :

- Decisione della Commissione, del 23 novembre 1977, che fissa, per la prima gara parziale di cui al regolamento (CEE) n. 2483/77, il prezzo massimo dello zucchero bianco da consegnare all'UNRWA . . . . . 56**

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2763/77 DEL CONSIGLIO**

del 5 dicembre 1977

**relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di uve fresche e i mosti di uve fresche mutizzati con alcole di cui alla voce 22.05 della tariffa doganale comune interamente ottenuti in Grecia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, in attesa di una decisione del consiglio di associazione, a norma dell'articolo 35 o dell'articolo 36, paragrafo 1, dell'accordo di associazione CEE—Grecia, occorre aprire nel 1978, per i vini di uve fresche e i mosti di uve fresche mutizzati con alcole interamente ottenuti in Grecia, in osservanza del regolamento (CEE) n. 816/70 ed in particolare dell'articolo 9, un contingente tariffario comunitario a dazio ridotto di un volume di 430 000 ettolitri; che occorre quindi aprire, dal 1° gennaio 1978, il contingente tariffario comunitario in questione;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori degli Stati membri a detto contingente e l'applicazione ininterrotta dell'aliquota per esso prevista a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione di detto contingente fondato su una ripartizione fra gli Stati membri sembra idoneo a rispettarne la natura comunitaria alla luce dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata in proporzione al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri, calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni dalla Grecia durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente di cui trattasi;

considerando che in base ai dati statistici attualmente disponibili, le importazioni del prodotto in questione dalla Grecia negli Stati membri si sono sviluppate come segue nel corso del 1974, 1975 e 1976 e rappresentano, rispetto alle importazioni complessive della Comunità, le percentuali indicate nella seguente tabella:

| Stati membri     | 1974  | 1975  | 1976  |
|------------------|-------|-------|-------|
| Benelux          | 55,02 | 66,66 | 73,31 |
| Danimarca        | 0,05  | 0,11  | 0,11  |
| R.f. di Germania | 37,04 | 26,46 | 22,35 |
| Francia          | 6,21  | 6     | 3,35  |
| Irlanda          | 0,05  | 0,02  | 0,01  |
| Italia           | 0,14  | 0,02  | 0,02  |
| Regno Unito      | 1,49  | 0,71  | 0,85  |

considerando che, tenuto conto di tali elementi e dell'evoluzione prevedibile del mercato del prodotto in questione durante il 1978, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente sono approssimativamente fissate come segue:

|                  |       |
|------------------|-------|
| Benelux          | 62,91 |
| Danimarca        | 0,52  |
| R.f. di Germania | 29,35 |
| Francia          | 4,43  |
| Irlanda          | 0,35  |
| Italia           | 0,35  |
| Regno Unito      | 2,09  |

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto negli Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima

(1) GU n. C 266 del 7. 11. 1977, pag. 45.



| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci   | Aliquota dei dazi                                   |
|--------------------------------------|--|---|
| 22.05<br>(seguito)                   | IV. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti : |   |
|                                      | a) due litri o meno :  |   |
|                                      | 2. altri   | 2,8 UC l'hl   |
|                                      | b) più di due litri :  |   |
|                                      | 3. altri   | 2,8 UC l'hl   |
|                                      | V. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti :                        |   |
|                                      | a) due litri o meno  | 0,2 UC l'hl<br>per grado di alcole<br>+ 1,5 UC l'hl |
|                                      | b) più di due litri  | 0,2 UC l'hl<br>per grado di alcole                  |

#### Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è suddiviso in due parti.

2. La prima parte, pari a 387 000 ettolitri, è ripartita tra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1978, ammontano a :

|                  | <i>in ettolitri</i> |
|------------------|---------------------|
| Benelux          | 243 450             |
| Danimarca        | 2 000               |
| R.f. di Germania | 113 600             |
| Francia          | 17 150              |
| Irlanda          | 1 350               |
| Italia           | 1 350               |
| Regno Unito      | 8 100               |

3. La seconda parte, pari a 43 000 ettolitri, costituisce la riserva.

#### Articolo 3

1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa aliquota diminuita della frazione riversata nella riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, arrotondata eventualmente all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita l'aliquota iniziale, la seconda aliquota prelevata da uno Stato membro risulta utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale.

3. Se, una volta esaurita la seconda aliquota, la terza aliquota prelevata dallo Stato membro in questione risulta utilizzata fino al 90 % o più, detto Stato membro procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischiano di non essere interamente utilizzate. Detti Stati membri informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

#### Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1978.

#### Articolo 5

Gli Stati membri riversano nella riserva, entro il 1° ottobre 1978, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 settembre 1978, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1978, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1978 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della loro aliquota iniziale riversata nella riserva.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono autorizzati a scindere, a seconda delle loro prospettive d'utilizzazione, le aliquote loro attribuite o prelevate dalla riserva in due parti, di cui una riservata ai vini destinati al consumo diretto, l'altra ai vini destinati alla trasformazione.

Essi procedono tuttavia, durante l'esercizio ed a seconda del fabbisogno reale che si rileva, ai necessari adattamenti della ripartizione iniziale.

*Articolo 7*

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1978, dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica l'importo allo Stato membro che effettua l'ultimo prelievo.

*Articolo 8*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle aliquote supplementari

da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibile, senza discontinuità, le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote loro assegnate o da essi prelevate dalla riserva.

3. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissioni in consumo.

*Articolo 9*

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

*Articolo 10*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

*Articolo 11*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1977.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. HUMBLET

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2764/77 DEL CONSIGLIO****del 5 dicembre 1977****che proroga, per determinati prodotti ortofrutticoli, il periodo in cui la categoria di qualità III può essere resa applicabile**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1034/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 stabilisce che, salvo proroga decisa secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, le categorie di qualità III non possono essere più rese applicabili allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento che le ha stabilite; che tuttavia le categorie di qualità III per i cavolfiori, i pomodori, le mele e le pere, le pesche, gli agrumi, l'uva da tavola, le lattughe, le indivie ricce e scarole, le cipolle, la cicoria witloof, le ciliegie, le fragole, gli asparagi e i cetrioli possono essere rese applicabili fino al 31 dicembre 1977;

considerando che, per i prodotti per i quali non sia prevista una categoria di qualità II, la commercializzazione della categoria di qualità III rappresenta una percentuale notevole del reddito dei produttori; che, per i prodotti per i quali esista invece una categoria di qualità II, la commercializzazione della categoria di qualità III rappresenta nel reddito dei produttori una percentuale che, pur essendo nettamente meno

elevata, non è trascurabile, soprattutto in certi periodi dell'anno;

considerando che la commercializzazione della categoria di qualità III, d'altra parte, offre ai consumatori con redditi modesti la possibilità di approvvigionarsi in tali prodotti;

considerando che è pertanto opportuno prorogare oltre il 31 dicembre 1977, per un periodo limitato, l'applicabilità delle categorie di qualità III;

considerando che la categoria di qualità III per i cavoli di Bruxelles, definita dal regolamento (CEE) n. 75/74<sup>(3)</sup>, può essere resa applicabile fino al 31 dicembre 1979; che, in un intento di semplificazione, è opportuno prorogare fin d'ora questa possibilità fino alla data fissata per gli altri prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le categorie di qualità III, previste dalle norme di qualità degli ortofrutticoli destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco, possono essere rese applicabili fino al 31 dicembre 1982.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1977.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. HUMBLET

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 9 dell'11. 1. 1974, pag. 35.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2765/77 DELLA COMMISSIONE****del 14 dicembre 1977****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1729/77<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1729/77 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 1<sup>o</sup> 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 dicembre 1977 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti                                     | Prelievi                             |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 10.01 A                              | Frumento tenero e frumento segalato                           | 85,81 <sup>1</sup>                   |
| 10.01 B                              | Frumento duro   | 113,71 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> |
| 10.02                                | Segala  | 67,04 <sup>(6)</sup>                 |
| 10.03                                | Orzo  | 72,98                                |
| 10.04                                | Avena   | 62,33                                |
| 10.05 B                              | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 71,88 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>  |
| 10.07 A                              | Grano saraceno  | 0                                    |
| 10.07 B                              | Miglio  | 54,69 <sup>(4)</sup>                 |
| 10.07 C                              | Sorgo   | 73,93 <sup>(4)</sup>                 |
| 10.07 D                              | Altri cereali   | 0 <sup>(5)</sup>                     |
| 11.01 A                              | Farine di frumento o di frumento segalato                     | 131,48                               |
| 11.01 B                              | Farine di segala  | 105,19                               |
| 11.02 A I a)                         | Semole e semolini di frumento duro                            | 188,09                               |
| 11.02 A I b)                         | Semole e semolini di frumento tenero                          | 141,30                               |

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(2)</sup> Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2766/77 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 dicembre 1977**  
**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le**  
**farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1730/77 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 dicembre 1977 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(UC/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti                                     | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. |
|--------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
|                                      |   | 12       | 1        | 2        | 3        |
| 10.01 A                              | Frumento tenero e frumento segalato                           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.01 B                              | Frumento duro   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.02                                | Segala  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.03                                | Orzo  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.04                                | Avena   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.05 B                              | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.07 A                              | Grano saraceno  | 0        | 0        | 0        | 5,25     |
| 5 10.07 B                            | Miglio  | 0        | 8,05     | 8,05     | 8,05     |
| 10.07 C                              | Sorgo   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.07 D                              | Altri cereali   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11.01 A                              | Farine di frumento o di frumento segalato                     | 0        | 0        | 0        | 0        |

## B. Malto

(UC/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti  | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. | 4° term. |
|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                      |  | 12       | 1        | 2        | 3        | 4        |
| 11.07 A I (a)                        | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11.07 A I (b)                        | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11.07 A II (a)                       | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11.07 A II (b)                       | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11.07 B                              | Malto torrefatto   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2767/77 DELLA COMMISSIONE****del 14 dicembre 1977****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1158/77 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1953/77 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2692/77 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1953/77 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a

conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 136 del 2. 6. 1977, pag. 13.<sup>(3)</sup> GU n. L 223 del 1<sup>o</sup> 9. 1977, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 314 dell'8. 12. 1977, pag. 8.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2768/77 DELLA COMMISSIONE****del 14 dicembre 1977****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le  
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1158/77 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1954/77 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2693/77 <sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi

da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 136 del 2. 6. 1977, pag. 13.<sup>(3)</sup> GU n. L 223 del 1<sup>o</sup>. 9. 1977, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 314 dell'8. 12. 1977, pag. 10.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 dicembre 1977 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(UC/1)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci               | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. |
|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|
|                                      |  | 12       | 1        | 2        | 3        |
| 10.06                                | Riso :                                 |          |          |          |          |
|                                      | A. Risone o riso semigreggio :         |          |          |          |          |
|                                      | I. risone :                            |          |          |          |          |
|                                      | a) a grani tondi                       | 0        | 0        | 0        | —        |
|                                      | b) a grani lunghi                      | 0        | 0        | 0        | —        |
|                                      | II. riso semigreggio :                 |          |          |          |          |
|                                      | a) a grani tondi                       | 0        | 0        | 0        | —        |
|                                      | b) a grani lunghi                      | 0        | 0        | 0        | —        |
|                                      | B. Riso semilavorato o riso lavorato : |          |          |          |          |
|                                      | I. riso semilavorato :                 |          |          |          |          |
|                                      | a) a grani tondi                       | 0        | 0        | 0        | —        |
|                                      | b) a grani lunghi                      | 0        | 0        | 0        | —        |
|                                      | II. riso lavorato :                    |          |          |          |          |
|                                      | a) a grani tondi                       | 0        | 0        | 0        | —        |
| b) a grani lunghi                    | 0                                      | 0        | 0        | —        |          |
| C. Rotture                           | 0                                      | 0        | 0        | 0        |          |

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2769/77 DELLA COMMISSIONE**

del 14 dicembre 1977

**che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/77 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3330/74, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 <sup>(4)</sup>, le restituzioni per lo zucchero bianco o greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso testo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero <sup>(5)</sup>; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito nel regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzione all'esportazione di zucchero <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77 <sup>(7)</sup>;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime;

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali norme alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione secondo gli importi indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, allo stato naturale e non denaturati, sono fissate agli importi ripresi in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1977.

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.<sup>(5)</sup> GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.<sup>(6)</sup> GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 162 del 1. 7. 1977, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione del 14 dicembre 1977 che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale

(UC/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci   | Importo della restituzione                                |
|--------------------------------------|--|---|
| 17.01                                | Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :<br>A. zuccheri bianchi<br>B. zuccheri greggi :<br>(a) zuccheri canditi<br>(b) altri zuccheri greggi | 18,70<br><br>19,12 <sup>(1)</sup><br>14,50 <sup>(1)</sup> |

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2770/77 DELLA COMMISSIONE****del 14 dicembre 1977****che modifica il regolamento (CEE) n. 79/75 relativo alla vendita, mediante gare periodiche, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 79/75 della Commissione, del 14 gennaio 1975, relativo alla vendita, mediante gare periodiche, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/77<sup>(4)</sup>, il termine per la presentazione delle offerte scade il primo lunedì di ogni mese; che, data la situazione delle festività alla fine del 1977 e all'inizio del 1978, risulta necessario sostituire per il mese di gennaio il secondo lunedì al primo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 79/75, il testo del paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal seguente:

« Il termine per la presentazione delle offerte scade il primo lunedì di ogni mese alle ore 12. Nel gennaio 1978 tuttavia, detto termine scade il secondo lunedì del mese alle ore 12 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 10 del 15. 1. 1975, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 104 del 28. 4. 1977, pag. 32.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2771/77 DELLA COMMISSIONE**

del 14 dicembre 1977

**recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3376/75, per quanto concerne il regime di diminuzione, per il 1978, degli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3328/75 del Consiglio, del 18 dicembre 1975, che proroga il regime di diminuzione degli oneri all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2570/77 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3328/75 sono state fissate con regolamento (CEE) n. 3376/75 della Commissione, del 23 dicembre 1975 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3136/76 <sup>(4)</sup>; che, in seguito alla proroga del regime d'importazione delle carni bovine originarie di taluni Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, occorre modificare corrispondentemente alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3376/75;

considerando che, dal 1° gennaio 1978, gli importi compensativi « adesione », applicabili alle importazioni da effettuarsi nel Regno Unito e in Irlanda, sono soppressi; che è opportuno modificare in conseguenza le modalità di calcolo dell'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3328/75 per le importazioni da realizzare in tali Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3376/75 è modificato come segue :

« 1. L'importo indicato all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3328/75 per ogni prodotto destinato ad essere importato in Irlanda o nel Regno Unito è pari al 90 % dell'ammontare costituito dal prelievo, corretto eventualmente dell'importo compensativo monetario applicabile alle importazioni nel Regno Unito durante la settimana che precede quella in cui inizia il trimestre per il quale è calcolato l'importo da detrarre ».

*Articolo 2*

All'articolo 6, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3376/75, la data del « 31 dicembre 1977 » è modificata in « 31 dicembre 1978 ».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 300 del 24. 11. 1977, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 333 del 30. 12. 1975, pag. 44.

<sup>(4)</sup> GU n. L 353 del 23. 12. 1976, pag. 40.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2772/77 DELLA COMMISSIONE**

del 14 dicembre 1977

**che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77, (CEE) n. 443/77 e (CEE) n. 938/77, per quanto riguarda l'applicazione degli importi compensativi monetari a taluni prodotti contenenti latte in polvere denaturato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione, del 23 febbraio 1977, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2378/77<sup>(6)</sup>, ha fissato un coefficiente da applicare agli importi compensativi monetari per taluni prodotti contenenti latte in polvere denaturato; che le disposizioni di detto articolo si applicano anche ai prodotti denaturati in virtù del regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione, del 2 marzo 1977, relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 368/77<sup>(7)</sup>, conformemente all'articolo 9, lettera c), dello stesso regolamento (CEE) n. 443/77; che i prodotti denaturati in questione rientrano nella sottovoce 23.07 B della tariffa doganale comune; che, per maggiore chiarezza, occorre quindi precisare all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 368/77 che il riferimento alla sottovoce 04.02 A II b) 1 riguarda soltanto il latte scremato in polvere come tale;

considerando che occorre tener conto di tale modifica nell'allegato I, parte 5, nota<sup>(2)</sup>, del regolamento (CEE)

n. 938/77 della Commissione, del 29 aprile 1977, che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2730/77<sup>(9)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 368/77 è modificato come segue :

« *Articolo 19*

1. L'aiuto di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68 non è concesso per il latte scremato in polvere venduto in virtù del presente regolamento.

2. Per il latte scremato in polvere venduto in virtù del presente regolamento e

— spedito come tale verso un altro Stato membro, all'importo compensativo monetario fissato, a norma del regolamento (CEE) n. 974/71, per i prodotti di cui alla sottovoce 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune, si applica il coefficiente 0,15;

— spedito verso un altro Stato membro o esportato verso paesi terzi, previa denaturazione o incorporazione in alimenti composti, agli importi compensativi monetari fissati, a norma del regolamento (CEE) n. 974/71, per i prodotti di cui alle sottovoci

23.07 B I a) 3,

23.07 B I a) 4,

23.07 B I b) 3,

23.07 B I c) 3,

23.07 B II

della tariffa doganale comune, si applica il coefficiente 0,25 ».

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.

<sup>(6)</sup> GU n. L 277 del 29. 10. 1977, pag. 35.

<sup>(7)</sup> GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.

<sup>(8)</sup> GU n. L 110 del 30. 4. 1977, pag. 6.

<sup>(9)</sup> GU n. L 317 del 12. 12. 1977, pag. 1.

*Articolo 2*

All'allegato I, parte 5, del regolamento (CEE) n. 938/77, il terzo comma della nota<sup>(2)</sup> è modificato come segue :

- Per il latte scremato in polvere venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 368/77 (GU n. L 52 del 24. 2. 1977) e (CEE) n. 443/77 (GU n. L 58 del 3.

3. 1977) e spedito come tale verso un altro Stato membro, codesto importo è moltiplicato per il coefficiente 0,15 ».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2773/77 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 dicembre 1977**  
**relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni**  
**bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 79/75 della Commissione, del 14 gennaio 1975<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3109/76<sup>(4)</sup>, ha indetto una gara mensile per la vendita di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento; che i quantitativi di carne messi in gara non sono stati aggiudicati per intero;

considerando che è opportuno porre in vendita taluni quantitativi di carni disossate secondo il regolamento (CEE) n. 2630/75 della Commissione, del 16 ottobre 1975, relativo al disossamento delle carni bovine prese in carico dagli organismi d'intervento<sup>(5)</sup>;

considerando che è opportuno mettere in vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, talune carni bovine disossate conformemente agli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento<sup>(6)</sup>, introducendo tuttavia alcune disposizioni derogatorie che si rendono necessarie soprattutto in materia di pagamento delle merci;

considerando che, durante le operazioni di ritiro dall'ammasso, possono verificarsi casi di forza maggiore; che è pertanto opportuno dare agli organismi d'intervento la possibilità di prendere in tal caso le misure necessarie;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzino ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento<sup>(7)</sup>, dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzi-

nati fuori del territorio dello Stato membro da cui l'organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale Stato membro; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione, del 4 agosto 1977, che stabilisce modalità particolari di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 1055/77 relativo al magazzino ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento<sup>(8)</sup>, ha stabilito il metodo per il calcolo dei prezzi di vendita di detti prodotti; che, onde evitare confusioni, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano tali e quali a detti prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Durante il periodo dal 19 al 30 dicembre 1977 l'organismo d'intervento danese vende fino a 3 000 tonnellate, l'organismo d'intervento irlandese fino a 3 500 tonnellate e l'organismo d'intervento del Regno Unito fino a 500 tonnellate di carni disossate in conformità del regolamento (CEE) n. 2630/75.
2. Le qualità ed i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato I.
3. Le vendite hanno luogo secondo gli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 216/69 e le disposizioni del presente regolamento.
4. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 216/69 il prezzo viene pagato via via che le merci escono dal deposito, proporzionalmente ai quan-

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 10 del 15. 1. 1975, pag. 9.

(4) GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 23.

(5) GU n. L 268 del 17. 10. 1975, pag. 16.

(6) GU n. L 28 del 5. 2. 1969 pag. 10.

(7) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

(8) GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

titativi ritirati ed al più tardi il giorno precedente ogni ritiro.

*Articolo 3*

In deroga all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 216/69, se i quantitativi disponibili presso un organismo d'intervento sono inferiori a quelli per i quali siano state presentate domande d'acquisto il 19 dicembre 1977, dette domande si considerano presentate simultaneamente.

*Articolo 4*

Se, per causa di forza maggiore, l'acquirente non può rispettare i termini di presa in consegna, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in considerazione della circostanza addotta.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

## ANNEXE I — ANHANG I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANNEX I — BILAG I

Prix de vente exprimés en unités de compte par tonne <sup>(1)</sup> — Verkaufspreise, ausgedrückt in RE/Tonne <sup>(1)</sup> — Prezzi di vendita espressi in unità di conto per tonnellata <sup>(1)</sup> — Verkooprijzen, uitgedrukt in rekeneenheden per ton <sup>(1)</sup> — Selling prices, expressed in units of account per tonne <sup>(1)</sup> — Salgspriser udtrykt i RE/ton <sup>(1)</sup>

| 1. DANMARK  | Ungtyre            | Tyre                 | Stude       | Kvier                     | Køer        | Køer med                   |
|---|--------------------|----------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|
|   | 1. kvalitet        | prima<br>1. kvalitet | 1. kvalitet | 1. kvalitet               | 1. kvalitet | kalvetænder<br>1. kvalitet |
| Mørbrad   | 4 822              |                      |             | 4 452                     |             | 4 400                      |
| Fileter   | 2 800              |                      |             | 2 525                     |             | 2 325                      |
| Kød af bagfjerdinger (med undtagelse af fileter og mørbrad) | 2 107              |                      |             | 2 000                     |             | 1 918                      |
| Udbenede forfjerdinger                                      | 1 814              |                      |             | 1 700                     |             | 1 650                      |
| Slag og bryst   | 1 475              |                      |             | 1 475                     |             | 1 375                      |
| 2. IRELAND  |                    |                      |             |                           |             |                            |
|   | Cows               |                      |             | Steers 1, 2 and Heifers 2 |             |                            |
| Filets  | —                  |                      |             |                           |             | 6 762                      |
| Striploins  | —                  |                      |             |                           |             | 3 267                      |
| Insidés   | —                  |                      | —           |                           |             | 2 501                      |
| Outsidés  | —                  |                      | —           |                           |             | 2 486                      |
| Knuckles  | —                  |                      |             |                           |             | 2 366                      |
| Rumps   | —                  |                      |             |                           |             | 2 420                      |
| Hindquarters (excluding fillets and striploins)             | 1 665              |                      |             |                           |             | —                          |
| Cube rolls  | —                  |                      |             |                           |             | 3 049                      |
| Forequarters (excluding cube rolls)                         | —                  |                      |             |                           |             | 1 655                      |
| Plates and flanks   | 1 100              |                      |             |                           |             | 1 200                      |
| Brisket   | —                  |                      |             |                           |             | 1 428                      |
| Shins and shanks  | —                  |                      |             |                           |             | 1 643                      |
| 3. UNITED KINGDOM   |                    |                      |             |                           |             |                            |
|   | Steers and Heifers |                      |             |                           |             |                            |
| Fillets   | 7 989              |                      |             |                           |             |                            |
| Striploins  | 3 584              |                      |             |                           |             |                            |
| Topsides  | 2 687              |                      |             |                           |             |                            |
| Silversides   | 2 631              |                      |             |                           |             |                            |
| Thick flanks  | 2 447              |                      |             |                           |             |                            |
| Rumps   | 2 516              |                      |             |                           |             |                            |
| Clod and sticking   | 1 500              |                      |             |                           |             |                            |
| Forerib   | 2 213              |                      |             |                           |             |                            |
| Pony  | 1 757              |                      |             |                           |             |                            |
| Shins and shanks  | 1 559              |                      |             |                           |             |                            |
| Thin flanks   | 1 015              |                      |             |                           |             |                            |
| Flank (plate)   | 1 014              |                      |             |                           |             |                            |
| Briskets  | 1 377              |                      |             |                           |             |                            |

<sup>(1)</sup> Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

<sup>(2)</sup> Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

<sup>(3)</sup> Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

<sup>(4)</sup> In geval dat de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

<sup>(5)</sup> In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

<sup>(6)</sup> I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

*ANNEXE II — ANHANG II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANNEX II — BILAG II***Adresses des organismes d'intervention — Anschriften der Interventionsstellen — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Addresses of the intervention agencies — Interventionsorganernes adresser**

- DANMARK :**                   Direktoratet for markedsordningerne,  
EF-Direktoratet,  
Frederiksborggade 18,  
1360 København K,  
Tlf. (01) 15 41 30, Telex 15 137 DK.
- IRELAND :**                   Department of Agriculture, Agriculture House,  
Kildare Street,  
Dublin 2,  
Tel. (01) 78 90 11, ext. 23 24, Telex 4280 and 5118.
- UNITED KINGDOM :**       Intervention Board for Agricultural Produce, Fountain House,  
2 West Mall, Reading RG1 7QW, Berks.  
Telex : 848 302.  
Tel. 0734 — 58 36 26.
-

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2774/77 DELLA COMMISSIONE****del 14 dicembre 1977****relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1766/77 del Consiglio, del 25 luglio 1977, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1977, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che, nel quadro del programma di aiuto alimentare adottato con il regolamento del Consiglio citato nell'allegato, la Lega delle società della Croce Rossa ha chiesto la fornitura dei quantitativi di latte scremato in polvere parimenti indicati nell'allegato;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977,

recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare<sup>(4)</sup>; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento olandese provvede affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nello stesso allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 192 del 30. 7. 1977, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

## ALLEGATO

| Designazione della partita   | A   | B  |
|--|---|--|
| 1. Regolamenti del Consiglio applicati :<br>a) fondamento giuridico<br>b) assegnazione | (CEE) n. 1766/77 (programma 1977)<br>(CEE) n. 1767/77   |  |
| 2. Beneficiario  | Lega SCR  |  |
| 3. Paese di destinazione   | India   |  |
| 4. Quantitativo totale della partita   | 100 t   | 400 t                                    |
| 5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura                                   | olandese  |  |
| 6. Provenienza del latte scremato in polvere   | acquisto sul mercato CEE  |  |
| 7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (1)                                     | {<br>tenore vitamine A : almeno 5 000 u.i. 100 g<br>tenore vitamine D : almeno 500 u.i. 100 g<br>indicare chiaramente sui sacchi la data di fabbricazione   |  |
| 8. Iscrizioni sull'imballaggio   | una croce rossa di cm 10 × 10 e in lettere di almeno 1 cm di altezza l'iscrizione seguente : • Skimmed-milk powder / Enriched with vitamins A (5 000 i.u./100 g) and D (500 i.u./100 g) / Gift of the European Economic Community / Action of the League of the Red Cross Societies / For free distribution • |  |
| 9. Termine di consegna   | imbarco al più tardi il 31 gennaio 1978   | imbarco al più tardi il 28 febbraio 1978 |
| 10. Fase e luogo di consegna   | porto di sbarco (deposito su banchina o alleggio) Bombay (2)  |  |
| 11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (3)             | Indian Red Cross Society, 1, Red Cross Road, New Delhi — 110001<br>(telescritto : INDCROSS)   |  |
| 12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura                       | trattativa privata  |  |

## Note :

- (1) Diversi da quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1108/68 (vedi articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77).
- (2) Qualora lo scarico al porto di sbarco nel porto di Bombay sia effettuato sotto il controllo di una società di sorveglianza riconosciuta dal paese beneficiario, l'organismo d'intervento può accettare, in sostituzione del documento giustificativo di cui all'articolo 21, lettera a), del regolamento (CEE) n. 303/77, una verifica effettuata da detta società di sorveglianza, che certifica che i quantitativi in questione sono stati consegnati al porto di Bombay (deposito su banchina o sull'alleggio) e scaricati in detti porti.
- (3) Unicamente in caso di consegna • nel porto di sbarco • e • reso destinazione • (vedi articoli 5 e 13, paragrafo 1, ultimo trattino, del regolamento (CEE) n. 303/77).

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2775/77 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1977

che concede, per la campagna 1977/1978, la possibilità di concludere contratti di magazzino privato a lungo termine per taluni vini da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2211/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, e l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che, dal bilancio di previsione 1977/1978, risulta che i quantitativi di vini da tavola disponibili all'inizio della campagna viticola eccedono in misura superiore a quattro mesi di consumo il fabbisogno complessivo prevedibile della campagna stessa; che risultano così soddisfatte le condizioni cui è subordinata la concessione della possibilità di concludere contratti di magazzino a lungo termine ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento citato;

considerando che il suddetto bilancio di previsione rivela l'esistenza di eccedenze per tutti i tipi di vino da tavola, nonché per i vini da tavola che sono con essi in stretta relazione economica; che occorre pertanto prevedere la possibilità di concludere contratti a lungo termine per questi tipi di vino da tavola;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 816/70, per i contratti di magazzino a lungo termine l'importo dell'aiuto può essere maggiorato fino al 20%; che, date le condizioni dell'attuale campagna viticola e data in particolare l'entità dei quantitativi disponibili, implicante la conclusione di contratti di magazzino a

lungo termine, è opportuno disporre un aumento del 10% dell'importo dell'aiuto di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2015/76 della Commissione, del 13 agosto 1976, relativo ai contratti di magazzino per i vini da pasto, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2206/77<sup>(4)</sup>; che, tuttavia, per i vini da tavola il cui livello qualitativo è superiore al livello medio dei vini da tavola che possono formare oggetto di contratti di magazzino a lungo termine e il cui prezzo è conseguentemente più elevato, è d'uopo prevedere un rialzo del 20%;

considerando che, per alleggerire durevolmente il mercato ed evitare nuove difficoltà allo scadere dei contratti di magazzino a breve termine già conclusi, è opportuno autorizzare la conclusione di contratti di magazzino a lungo termine per il vino che forma oggetto di un contratto di magazzino a breve termine concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È concessa la possibilità di concludere contratti di magazzino a lungo termine per tutti i tipi di vino da tavola nonché per i vini da tavola che sono con essi in stretta relazione economica, a condizione che detti vini posseggano i requisiti seguenti:

**I. Vini bianchi**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| a) gradazione alcolometrica effettiva minima:           | 10 % vol.                 |
| b) acidità totale minima (espressa in acido tartarico): | 4,5 grammi per litro      |
| c) acidità volatile massima:                            | 9 milliequivalenti        |
| d) tenore massimo di anidride solforosa:                | 160 milligrammi per litro |
| e) tenore massimo in zuccheri residui:                  | 2,5 grammi per litro      |
| f) tenuta all'aria:                                     | buona per almeno 24 ore   |
| g) assenza di gusti anormali                            |                           |

**II. Vini rossi**

|   |                    |
|---|--------------------|
| a) gradazione alcolometrica effettiva minima:           | 10 % vol.          |
| b) acidità totale minima (espressa in acido tartarico): | 5 grammi per litro |

<sup>(1)</sup> GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 256 del 7. 10. 1977, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 221 del 14. 8. 1976, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU n. L 255 del 6. 10. 1977, pag. 13.

- c) acidità volatile massima :
  - vini con gradazione alcolometrica effettiva inferiore a 12,5 % vol. : 12 milliequivalenti
  - vini con gradazione alcolometrica effettiva uguale o superiore a 12,5 % vol. : 14 milliequivalenti
- d) tenore massimo in anidride solforosa : 125 milligrammi per litro
- e) tenore massimo in zuccheri residui : 2,5 grammi per litro
- f) tenuta all'aria : buona per almeno 24 ore
- g) assenza di gusti anormali
- h) assenza di ibridi

I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l'anidride solforosa i cui limiti sono quelli fissati per i vini bianchi.

Tuttavia i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III sono esentati dal rispetto delle condizioni di cui ai punti a), d) e e).

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati in stretta relazione economica con i vini da tavola del tipo :

- A I, i vini da tavola bianchi con gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 12° e non superiore a 14°, non appartenenti al tipo A II o al tipo A III ;
- R I, i vini da tavola rossi con gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 12° e non superiore a 12°5, non appartenenti al tipo R III ;
- R II, i vini da tavola rossi con gradazione alcolometrica effettiva superiore a 12°5 e non superiore a 14°5, non appartenenti al tipo R III.

#### *Articolo 2*

Per i contratti di magazzino di cui all'articolo 1, l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2015/76 è maggiorato del 10 %. Detto importo è tuttavia maggiorato del 20 % per i vini da tavola che posseggono i requisiti seguenti :

##### **I. Vini bianchi**

- a) gradazione alcolometrica effettiva minima : 11 % vol.
- b) acidità totale minima (espressa in acido tartarico) : 4,5 grammi per litro
- c) acidità volatile massima : 8 milliequivalenti
- d) tenore massimo in anidride solforosa : 140 milliequivalenti per litro
- e) tenore massimo in zuccheri residui : 2 grammi per litro
- f) tenuta all'aria : buona per almeno 24 ore
- g) assenza di gusti anormali

##### **II. Vini rossi**

- a) gradazione alcolometrica effettiva minima : 11 % vol.
- b) acidità volatile minima (espressa in acido tartarico) : 4,5 grammi per litro
- c) acidità volatile massima : 11 milliequivalenti
- d) tenore massimo in anidride solforosa : 100 milligrammi per litro
- e) tenore massimo in zuccheri residui : 2 grammi per litro
- f) tenuta all'aria : buona per almeno 24 ore
- g) assenza di gusti anormali
- h) assenza di ibridi

I vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l'anidride solforosa i cui limiti sono quelli fissati per i vini bianchi.

Tuttavia i vini da tavola dei tipi R III, A II e A III sono esentati dal rispetto delle condizioni di cui ai punti a), d) e e).

*Articolo 3*

Su domanda dell'interessato, i contratti di magazzinaggio a breve termine conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono risolti per i quantitativi per i quali l'interessato abbia contemporaneamente concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine.

In tal caso, per i quantitativi per i quali è stato concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine, il diritto all'aiuto per il magazzinaggio a breve termine rimane acquisito per il periodo durante il quale detti quantitativi formano oggetto di tale contratto.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 16 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2776/77 DELLA COMMISSIONE****del 14 dicembre 1977****che concede, per la campagna 1977/1978, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2211/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 6,considerando che, per la campagna 1977/1978, è stata concessa con regolamento (CEE) n. 2775/77 della Commissione, del 14 dicembre 1977<sup>(3)</sup>, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola; che risulta così soddisfatta la condizione cui è subordinata, a norma dell'articolo 5 bis, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 816/70, la concessione della possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati; che, in considerazione del volume ridotto della produzione della campagna 1977/1978, è opportuno escludere dalla possibilità di cui sopra i mosti di uve destinati alla produzione di succhi di uve;considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 816/70, per i contratti di magazzinaggio a lungo termine l'importo dell'aiuto può essere maggiorato sino al 20 %; che, dati i gravi rischi cui vanno soggetti i mosti nel corso di una conservazione prolungata, è opportuno disporre un aumento del 20 % dell'aiuto di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2015/76 della Commissione, del 13 agosto 1976, relativo ai contratti di magazzinaggio per i vini da pasto, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2206/77<sup>(5)</sup>,

considerando che, per alleggerire durevolmente il mercato ed evitare nuove difficoltà allo scadere dei contratti di magazzinaggio a breve termine già conclusi, è d'uopo autorizzare la conclusione di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti che formano oggetto di contratto di magazzinaggio a breve termine, concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È concessa la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati.

I mosti di uve che hanno fatto oggetto di contratto di magazzinaggio a lungo termine non possono essere destinati alla produzione di succhi d'uva.

*Articolo 2*

Per i contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 1, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2015/76 è maggiorato del 20 %.

*Articolo 3*

Su domanda dell'interessato, i contratti di magazzinaggio a breve termine, conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono risolti per i quantitativi per i quali l'interessato abbia contemporaneamente concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine.

In tal caso, per i quantitativi per i quali è stato concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine, il diritto all'aiuto per il magazzinaggio a breve termine rimane acquisito per il periodo durante il quali detti quantitativi formano oggetto di tale contratto.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 16 dicembre 1977.

<sup>(1)</sup> GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 256 del 7. 10. 1977, pag. 1.<sup>(3)</sup> Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(4)</sup> GU n. L 221 del 14. 8. 1976, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU n. L 255 del 6. 10. 1977, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2771/77 DELLA COMMISSIONE****del 14 dicembre 1977****che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, detto in seguito prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73 <sup>(3)</sup>;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/69 <sup>(4)</sup>, i prelievi all'importazione

di uova sgusciate e di giallo d'uova originarie e in provenienza dall'Austria, non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi supplementari, previsti nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 del 10. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 4.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2778/77 DELLA COMMISSIONE****del 14 dicembre 1977****che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 369/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, detto in seguito prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73<sup>(4)</sup>;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti nel settore del pollame ad eccezione del pollame macellato e delle metà o quarti di pollame, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi supplementari, previsti nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 del 10. 11. 1975, pag. 77.<sup>(2)</sup> GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2779/77 DELLA COMMISSIONE**

del 14 dicembre 1977

**che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 369/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, detto in seguito « prezzo d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1527/73<sup>(4)</sup>;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68<sup>(5)</sup>, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in provenienza dalla Polonia, non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69<sup>(6)</sup>, i prelievi all'importazione di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania,

non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70<sup>(7)</sup>, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originari e in provenienza dalla Polonia, non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72<sup>(8)</sup>, i prelievi all'importazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per il pollame macellato e le metà o i quarti di pollame risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi supplementari, previsti nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 del 10. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.

<sup>(6)</sup> GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.

<sup>(7)</sup> GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.

<sup>(8)</sup> GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

## ALLEGATO

## Importi supplementari per il pollame vivo, per il pollame macellato e per le metà o quarti di pollame

(UC/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci   | Importo supplementare | Designazione dell'importazione |
|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| 01.05                                | Volatili vivi da cortile :   |                       |                                |
|                                      | B. altri :   |                       |                                |
|                                      | I. Galli, galline e polli  | 15,00                 | origine : Austria              |
| 02.02                                | Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :                |                       |                                |
|                                      | A. Volatili da cortile interi :  |                       |                                |
|                                      | I. Galli, galline e polli :  |                       |                                |
|                                      | a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % ».  | 15,00                 | origine : Spagna               |
|                                      | b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % ». | 15,00                 | origine : Spagna               |
|                                      | c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % ».  | 15,00                 | origine : Spagna               |
|                                      | B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :  |                       |                                |
|                                      | II. non disossate :  |                       |                                |
|                                      | a) metà o quarti di :  |                       |                                |
|                                      | 1. Galli, galline e polli  | 15,00                 | origine : Spagna               |

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2780/77 DELLA COMMISSIONE****del 14 dicembre 1977****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1855/77<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2631/77<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1855/77 ai prezzi di

cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 207 del 13. 8. 1977, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 306 del 30. 11. 1977, pag. 17.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 dicembre 1977 che fissa i prelievi all'importazione  
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(UC/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

| Numero della tariffa doganale comune | Codice | Importo del prelievo          |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------|
| 04.01 A I a)                         | 0110   | 21,26                         |
| 04.01 A I b)                         | 0120   | 19,26                         |
| 04.01 A II a) 1                      | 0130   | 19,26                         |
| 04.01 A II a) 2                      | 0140   | 23,63                         |
| 04.01 A II b) 1                      | 0150   | 18,26                         |
| 04.01 A II b) 2                      | 0160   | 22,63                         |
| 04.01 B I                            | 0200   | 47,75                         |
| 04.01 B II                           | 0300   | 101,01                        |
| 04.01 B III                          | 0400   | 156,11                        |
| 04.02 A I                            | 0500   | 15,30                         |
| 04.02 A II a) 1                      | 0620   | 93,25                         |
| 04.02 A II a) 2                      | 0720   | 121,60                        |
| 04.02 A II a) 3                      | 0820   | 123,60                        |
| 04.02 A II a) 4                      | 0920   | 135,32                        |
| 04.02 A II b) 1                      | 1020   | 87,25                         |
| 04.02 A II b) 2                      | 1120   | 115,60                        |
| 04.02 A II b) 3                      | 1220   | 117,60                        |
| 04.02 A II b) 4                      | 1320   | 129,32                        |
| 04.02 A III a) 1                     | 1420   | 20,76                         |
| 04.02 A III a) 2                     | 1520   | 28,03                         |
| 04.02 A III b) 1                     | 1620   | 101,01                        |
| 04.02 A III b) 2                     | 1720   | 156,11                        |
| 04.02 B I a)                         | 1820   | 30,00                         |
| 04.02 B I b) 1 aa)                   | 2220   | per kg 0,8725 <sup>(9)</sup>  |
| 04.02 B I b) 1 bb)                   | 2320   | per kg 1,1560 <sup>(9)</sup>  |
| 04.02 B I b) 1 cc)                   | 2420   | per kg 1,2932 <sup>(9)</sup>  |
| 04.02 B I b) 2 aa)                   | 2520   | per kg 0,8725 <sup>(10)</sup> |
| 04.02 B I b) 2 bb)                   | 2620   | per kg 1,1560 <sup>(10)</sup> |
| 04.02 B I b) 2 cc)                   | 2720   | per kg 1,2932 <sup>(10)</sup> |
| 04.02 B II a)                        | 2810   | 33,26                         |
| 04.02 B II b) 1                      | 2910   | per kg 1,0101 <sup>(10)</sup> |
| 04.02 B II b) 2                      | 3010   | per kg 1,5611 <sup>(10)</sup> |
| 04.03 A                              | 3110   | 183,66                        |
| 04.03 B                              | 3210   | 224,07                        |
| 04.04 A I a) 1                       | 3321   | 15,00                         |
| 04.04 A I a) 2                       | 3420   | 131,54 <sup>(11)</sup>        |
| 04.04 A I b) 1 aa)                   | 3521   | 15,00                         |
| 04.04 A I b) 1 bb)                   | 3619   | 131,54 <sup>(11)</sup>        |
| 04.04 A I b) 2                       | 3719   | 131,54 <sup>(11)</sup>        |
| 04.04 A II                           | 3800   | 131,54                        |
| 04.04 B                              | 3900   | 135,69 <sup>(12)</sup>        |
| 04.04 C                              | 4000   | 127,81                        |
| 04.04 D I                            | 4120   | 30,00                         |
| 04.04 D II a) 1                      | 4410   | 128,44                        |
| 04.04 D II a) 2                      | 4510   | 136,02                        |
| 04.04 D II b)                        | 4610   | 216,02                        |
| 04.04 E I a)                         | 4710   | 135,69                        |
| 04.04 E I b) 1 aa)                   | 4834   | 15,00                         |
| 04.04 E I b) 1 bb)                   | 4850   | 168,11                        |

| Numero della tariffa doganale comune | Codice | Importo del prelievo   |
|--------------------------------------|--------|------------------------|
| 04.04 E I b) 2 aa)                   | 4922   | 136,57 <sup>(13)</sup> |
| 04.04 E I b) 2 bb)                   | 5022   | 136,57 <sup>(14)</sup> |
| 04.04 E I b) 3                       | 5030   | 136,57 <sup>(15)</sup> |
| 04.04 E I b) 4                       | 5060   | 136,57 <sup>(15)</sup> |
| 04.04 E I b) 5                       | 5120   | 136,57                 |
| 04.04 E I c) 1                       | 5210   | 102,43                 |
| 04.04 E I c) 2                       | 5250   | 216,57                 |
| 04.04 E II a)                        | 5310   | 135,69                 |
| 04.04 E II b)                        | 5410   | 216,57                 |
| 17.02 A II <sup>(16)</sup>           | 5500   | 18,95                  |
| 17.05 A                              | 5600   | 18,95                  |
| 23.07 B I a) 3                       | 5700   | 67,44                  |
| 23.07 B I a) 4                       | 5800   | 87,51                  |
| 23.07 B I b) 3                       | 5900   | 81,71                  |
| 23.07 B I c) 3                       | 6000   | 66,76                  |
| 23.07 B II                           | 6100   | 87,51                  |

Per le note da <sup>(1)</sup> a <sup>(6)</sup> vedere le note da <sup>(1)</sup> a <sup>(6)</sup> del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio (GU n. L 151 del 30. 6. 1968).

<sup>(9)</sup> Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :  
a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,

- b) 6,00 UC,  
c) 13,09 UC.

<sup>(10)</sup> Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,  
b) 13,09 UC.

<sup>(11)</sup> Il prelievo è limitato a 7,50 UC per 100 kg peso netto.

<sup>(12)</sup> Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6 % del valore in dogana.

<sup>(13)</sup> Il prelievo è limitato a 49,75 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

<sup>(14)</sup> Il prelievo è limitato a 69,75 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

<sup>(15)</sup> Il prelievo è limitato a 69,75 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

<sup>(16)</sup> Il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.

**NB :** Per la voce 04.04, il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'unità di conto alla quale si fa riferimento nel testo delle suddivisioni della presente voce è, in deroga alla regola generale C 3 della parte prima, titolo I, della tariffa doganale comune, il tasso rappresentativo, se questo tasso viene fissato in conformità del regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU n. 106 del 30.10.1962, pag. 2553/62).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2781/77 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 dicembre 1977**  
**che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a**  
**base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1158/77<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2613/77<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2762/77<sup>(6)</sup>;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 2,5 unità di

conto per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74<sup>(7)</sup> conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 2744/75<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 832/76<sup>(9)</sup>, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2613/77, modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 136 del 2. 6. 1977, pag. 13.

(5) GU n. L 304 del 29. 11. 1977, pag. 15.

(6) GU n. L 319 del 14. 12. 1977, pag. 29.

(7) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

(8) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 65.

(9) GU n. L 100 del 14. 4. 1976, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 dicembre 1977 che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(UC t

| Numero della tariffa doganale comune | Prelievi                         |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                      | Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) | ACP o PTOM |
| 11.01 D <sup>(2)</sup>               | 117,18                           | 112,18     |
| 11.02 A IV <sup>(2)</sup>            | 117,18                           | 112,18     |
| 11.02 B I a) 2 aa)                   | 66,07                            | 63,57      |
| 11.02 B I a) 2 bb) <sup>(2)</sup>    | 114,68                           | 112,18     |
| 11.02 B I b) 2 <sup>(2)</sup>        | 114,68                           | 112,18     |
| 11.02 C IV <sup>(2)</sup>            | 102,21                           | 99,71      |
| 11.02 D IV <sup>(2)</sup>            | 66,07                            | 63,57      |
| 11.02 E I a) 2 <sup>(2)</sup>        | 66,07                            | 63,57      |
| 11.02 E I b) 2 <sup>(2)</sup>        | 129,64                           | 124,64     |
| 11.02 F IV <sup>(2)</sup>            | 117,18                           | 112,18     |

<sup>(2)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2782/77 DELLA COMMISSIONE**

del 14 dicembre 1977

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/77 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1436/77 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2744/77 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1436/

77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 161 del 10. 7. 1977, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 316 del 10. 12. 1977, pag. 43.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione del 14 dicembre 1977 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci   | Importo del prelievo          |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| 17.01                                | Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:<br>A. zuccheri bianchi<br>B. zuccheri greggi | 24,69<br>20,10 <sup>(1)</sup> |

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92%, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2783/77 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 dicembre 1977**  
**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1443/77 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2699/77 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1443/

77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 161 del 1<sup>o</sup>. 7. 1977, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU n. L 314 dell'8. 12. 1977, pag. 24.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione del 14 dicembre 1977 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 15 dicembre 1977 per i semi di colza, ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in UC/100 kg

|  | Colza e ravizzone | Girasole |
|--|-------------------|----------|
| Importo dell'integrazione                                    | 8,240             | 11,306   |
| Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata : |                   |          |
| — per il mese di dicembre 1977                               | 8,240             | 11,306   |
| — per il mese di gennaio 1978                                | 8,544             | 11,235   |
| — per il mese di febbraio 1978                               | 9,051             | 11,590   |
| — per il mese di marzo 1978                                  | 9,355             | 11,945   |
| — per il mese di aprile 1978                                 | 9,882             | —        |
| — per il mese di maggio 1978                                 | 9,882             | —        |

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2784/77 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1977

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73<sup>(4)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1443/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2783/77<sup>(8)</sup>;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.<sup>(5)</sup> GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.<sup>(6)</sup> GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.<sup>(7)</sup> GU n. L 161 del 1. 7. 1977, pag. 31.<sup>(8)</sup> Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

**Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 15 dicembre 1977 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della tariffa doganale comune)**

|   | <i>[UC/100 kg (*)]</i> |
|---|------------------------|
| Prezzo del mercato mondiale   | 21,506                 |
| Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione: |                        |
| — per il mese di dicembre 1977  | 21,506                 |
| — per il mese di gennaio 1978   | 21,506                 |
| — per il mese di febbraio 1978  | 21,303                 |
| — per il mese di marzo 1978   | 21,303                 |
| — per il mese di aprile 1978  | 20,776                 |
| — per il mese di maggio 1978  | 20,776                 |

(\*) I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| 1 UC = | 3,15665  | DM       |
| 1 UC = | 3,35507  | Fl       |
| 1 UC = | 48,6572  | FB/Flux  |
| 1 UC = | 6,84547  | FF       |
| 1 UC = | 8,56656  | Dkr      |
| 1 UC = | 0,774875 | £ (GB)   |
| 1 UC = | 0,774875 | £ (Irl.) |
| 1 UC = | 1239,32  | Lit.     |

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 1977

relativa alla nomina di un membro del comitato di esperti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

(77/770/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975<sup>(1)</sup>, relativo all'istituzione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, in particolare l'articolo 10,

vista la decisione del Consiglio del 20 settembre 1976 relativa alla nomina dei membri del Comitato di esperti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, per il periodo che termina il 19 settembre 1979,

considerando che un posto di membro del comitato di esperti di detta Fondazione si è reso vacante in seguito alle dimissioni del signor Robertson, comunicate al Consiglio il 24 novembre 1977,

vista la candidatura presentata dalla Commissione il 24 novembre 1977,

DECIDE:

*Articolo unico*

La signorina A.M. Lees è nominata membro del comitato di esperti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, in sostituzione del signor Robertson per il periodo restante del mandato di questi, vale a dire fino al 19 settembre 1979.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1977.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. HUMBLET

<sup>(1)</sup> GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 1.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1977

per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Irlanda in conformità della direttiva 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(77/771/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, il governo irlandese ha comunicato il regolamento del 25 agosto 1976 relativo all'ammodernamento della aziende agricole;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione deve decidere, sotto il profilo della compatibilità delle disposizioni suddette con la direttiva citata nonché con i titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE e tenuto conto degli obiettivi delle predette direttive nonché della necessaria coerenza tra le diverse misure, se le disposizioni esistenti in Irlanda per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie a norma della direttiva 72/159/CEE, anche tenuto conto del regolamento sopra menzionato, soddisfano tuttora alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che il suddetto regolamento è conforme alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/159/CEE e ai titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 72/159/CEE prevede la possibilità di autorizzare gli Stati membri a fissare in alcune regioni un periodo superiore a sei anni per l'esecuzione di un piano di sviluppo aziendale;

considerando che il summenzionato regolamento prevede la possibilità di fissare, in alcuni casi eccezionali, nelle zone svantaggiate dell'Irlanda un periodo massimo di 8 anni per la realizzazione dei piani di sviluppo;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione e la misura prevista sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Le disposizioni esistenti in Irlanda per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie in conformità della direttiva 72/159/CEE, previo esame del regolamento del 25 agosto 1976, che modifica il regolamento relativo all'ammodernamento della aziende agricole, soddisfano tuttora alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE.

### Articolo 2

Il governo irlandese è autorizzato a prolungare fino ad un massimo di otto anni il periodo di esecuzione dei piani di sviluppo aziendale nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE alle condizioni indicate nella parte II, articolo 8, comma d) del regola-

<sup>(1)</sup> GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

mento relativo all'ammodernamento delle aziende agricole.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1977.

*Per la Commissione*

*Articolo 3*

*Il Vicepresidente*

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Finn GUNDELACH

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1977

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno di Danimarca in conformità della direttiva 72/159/CEE

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(77/772/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole <sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 76/837/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che il 27 giugno, il 10 agosto e il 6 settembre 1977, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, il governo del Regno di Danimarca ha trasmesso :

- il decreto del ministero dell'agricoltura n. 192 del 12 maggio 1977 che modifica il decreto relativo alla incentivazione dell'ammodernamento delle aziende agricole ;
- il decreto del ministero dell'agricoltura n. 193 del 12 maggio 1977 che modifica il decreto concernente le sovvenzioni alla tenuta della contabilità nelle aziende agricole ;
- il decreto del ministero dell'agricoltura n. 387 del 7 luglio 1977 che modifica il decreto relativo all'incentivazione dell'ammodernamento delle aziende agricole ;
- il decreto del ministero dell'agricoltura n. 361 del 28 giugno 1977 che modifica il decreto concernente le sovvenzioni alla tenuta della contabilità nelle aziende agricole ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione deve decidere se, tenuto conto delle suddette disposizioni, le disposizioni per l'attuazione della summenzionata direttiva, vigenti nel Regno di Danimarca, soddisfino tuttora ai presupposti per l'intervento finanziario della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che le summenzionate disposizioni legislative sono conformi alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Le misure indicate specificatamente nella decisione 75/316/CEE della Commissione, del 30 aprile 1975, relative all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno di Danimarca in applicazione della direttiva 72/159/CEE continuano, tenuto conto dei decreti del ministero dell'agricoltura nn. 192 e 193 del 12 maggio 1977, del decreto del ministero dell'agricoltura n. 387 del 7 luglio e del decreto del ministero dell'agricoltura n. 361 del 28 giugno 1977, a soddisfare ai presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE.

*Articolo 2*

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 23 novembre 1977

**relativa all'attuazione in Francia della riforma delle strutture agrarie ai sensi della direttiva 75/268/CEE**

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(77/773/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che, a norma del combinato disposto degli articoli 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE e 13 della direttiva 75/268/CEE, il governo francese ha notificato il decreto n. 77-566 del 3 giugno 1977 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, nonché il decreto del 3 giugno 1977 relativo agli aiuti concessi a talune categorie di imprenditori agricoli insediati in zone svantaggiate;

considerando che, a norma del combinato disposto degli articoli 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere se sotto il profilo della compatibilità di tali disposizioni con le suddette direttive e in considerazione degli obiettivi delle stesse, nonché della necessaria coerenza fra le varie misure, ricorrano le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità alla misura definita al titolo II della direttiva 75/268/CEE e se le disposizioni vigenti in Francia per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie ai sensi della direttiva 72/159/CEE rispondano tuttora, anche in presenza delle suddette disposizioni, alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che gli articoli da 8 a 13 del decreto n. 77-566 nonché il predetto decreto del 3 giugno 1977 soddisfano alle condizioni e alle finalità del titolo II della direttiva 75/268/CEE;

considerando che gli articoli 14-20 del decreto n. 77-566 soddisfano alle condizioni e alle finalità dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli articoli da 8 a 13 del decreto n. 77-566 del 3 giugno 1977 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, nonché il decreto del 3 giugno 1977 relativo agli aiuti concessi a talune categorie di imprenditori agricoli insediati in zone svantaggiate, soddisfano alle condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

*Articolo 2*

Le disposizioni attualmente vigenti in Francia per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie ai sensi della direttiva 72/159/CEE, considerati gli articoli 14-20 del decreto n. 77-566 del 3 giugno 1977 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, continuano a soddisfare le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE.

*Articolo 3*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 23 novembre 1977

**che autorizza la costituzione della società Framtek nel settore delle molle**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(77/774/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 66,

vista la decisione n. 24-54 dell'Alta Autorità, del 6 maggio 1954, recante regolamento d'applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1, del trattato relativo agli elementi che costituiscono controllo d'impresa<sup>(1)</sup>,

vista la richiesta presentata dalla Fiat SpA, Torino, il 12 luglio 1977,

ricevute le osservazioni del governo italiano,

1. considerando che la Fiat SpA, di Torino, è un'impresa produttrice di acciaio ai sensi dell'articolo 80 del trattato, e che il suo capitale sociale ammonta a 165 miliardi di lire;

2. considerando che la Fram SpA, di Torino, è un'impresa produttrice di molle con capitale sociale di 400 milioni di lire; che la Fram detiene l'87 % del capitale della Fram-Lugano, impresa svizzera produttrice di molle;

3. considerando che, con l'accordo concluso il 15 marzo 1977, la cui entrata in vigore è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione della Commissione, la Fiat e la Fram si propongono di trasferire ad una società di nuova costituzione, la Framtek, tutte le loro attività nel settore della produzione delle molle;

4. considerando che il capitale sociale iniziale della Framtek, pari ad 1 milione di lire, sarà sottoscritto nella misura del 70 % dalla Fiat e del 30 % dalla Fram; che gli ulteriori aumenti, che porteranno il capitale a 5 miliardi di lire, saranno sottoscritti in base alle stesse percentuali;

5. considerando che il Consiglio di amministrazione della Framtek sarà composto di sette membri, di cui quattro designati dalla Fiat e tre dalla Fram; che, data la sua partecipazione del 70 % nel capitale sociale della Framtek e la sua presenza maggioritaria nel consiglio di amministrazione della suddetta

società, la Fiat potrà da sola determinare l'azione della Framtek; che pertanto la Fiat avrà la possibilità di controllare la Framtek ai sensi della decisione n. 24-54; che l'operazione di cui trattasi porterà di conseguenza ad una concentrazione tra Fiat e Framtek ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;

6. considerando che nel 1975 la Fiat ha prodotto 24 408 tonnellate di acciaio per molle, pari al 18,2 % della produzione italiana ed al 5,9 % della produzione comunitaria di questo tipo di acciaio;

7. considerando che la Fiat destina il 72 % della sua produzione di acciaio per molle all'autoconsumo, mentre il rimanente 28 % viene fornito alla Fram;

8. considerando che nel 1975 la Fram ha trasformato circa 8 000 tonnellate di acciaio per molle proveniente per la quasi totalità dalla Fiat; che il 70 % della sua produzione di molle — 7 230 tonnellate nel 1975 — è stato fornito alla Fiat;

9. considerando che l'operazione in oggetto non modificherà le possibilità di sbocco degli acciai per molle della Fiat, che era già fornitrice della Fram;

10. considerando che esistono altri produttori di acciaio per molle sul mercato italiano, che totalizzano l'82 % della produzione italiana per questo tipo di acciaio;

11. considerando che, in queste condizioni, l'operazione in oggetto non darà alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o la distribuzione, od ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva su una parte importante del mercato degli acciai per molle, né darà a dette imprese il potere di sottrarsi alle norme di concorrenza del trattato, in particolare stabilendo una posizione artificialmente privilegiata che comporti un vantaggio sostanziale nell'accesso agli approvvigionamenti o agli sbocchi;

12. considerando che, di conseguenza, l'operazione prevista è conforme alle condizioni di autorizzazione definite nell'articolo 66, paragrafo 2, e può pertanto essere autorizzata,

<sup>(1)</sup> Gazzetta ufficiale della CECA dell' 11. 5. 1954, pag. 345.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Si autorizza la costituzione della società Framtek SpA, con capitale detenuto per il 70 % dalla Fiat SpA e per il 30 % dalla Fram SpA.

*Articolo 2*

La Fiat SpA di Torino e la Fram Spa di Torino sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1977.

*Per la Commissione*

Raymond VOUEL

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1977

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la diciassettesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77

(77/775/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che in conformità del regolamento (CEE) n. 1634/77 della Commissione, del 19 luglio 1977, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76<sup>(5)</sup>, un importo massimo per la restituzione è fissato per la gara parziale in causa, entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ;

considerando che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e

anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciassettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Per la diciassettesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1634/77, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 22,439 unità di conto per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 35.

(4) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(5) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1977

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la tredicesima gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1790/77

(77/776/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 1790/77 della Commissione, del 2 agosto 1977, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio di barbabietole<sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76<sup>(5)</sup>, un importo massimo per la restituzione è fissato per la gara parziale in causa, entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

considerando che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la tredicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la tredicesima gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1790/77, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 18,989 unità di conto per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 197 del 4. 8. 1977, pag. 11.

(4) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(5) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1977

che fissa, per la prima gara parziale di cui al regolamento (CEE) n. 2483/77, il prezzo massimo dello zucchero bianco da consegnare all'UNRWA

(77/777/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1034/76 del Consiglio, del 30 aprile 1976, relativo alla fornitura di zucchero bianco all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafi 3 e 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2483/77 della Commissione, del 10 novembre 1977, relativo ad una gara permanente per la mobilitazione di zucchero bianco comunitario da fornire all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 2483/77, gli Stati membri indicano una gara permanente che verte sul prezzo rispettivo di quattro partite, una partita A<sub>1</sub> di 500 tonnellate, una partita A<sub>2</sub> di 815 tonnellate, una partita A<sub>3</sub> di 2 265 tonnellate e una partita A<sub>4</sub> di 2 522 tonnellate di zucchero bianco della categoria 1 prodotto ed immesso in libera pratica nella Comunità, da consegnare all'UNRWA; che lo zucchero deve essere effettivamente depositato sulla banchina o su alleggio, porti di destinazione previsti, condizionato in sacchi di juta nuovi, dal peso minimo, a secondo del caso, di 450 g o 420 g, aventi un contenuto, in peso netto, di 50 kg, con rivestimento interno di polietilene, rispettivamente di almeno 0,04 mm o di 0,05 mm di spessore; che l'esame delle offerte ricevute, tenuto conto della correzione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2483/77, porta, per la prima gara parziale, alla fissazione indicata nell'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la prima gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2483/77 e per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 23 novembre 1977, il prezzo massimo è fissato:

- per la partita A<sub>1</sub> a: 198 835,39 unità di conto;
- per la partita A<sub>2</sub> a: 328 800,55 unità di conto;
- per la partita A<sub>3</sub> a: 920 145,12 unità di conto;
- per la partita A<sub>4</sub> a: 1 002 576,80 unità di conto.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 118 del 5. 5. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 287 dell'11. 11. 1977, pag. 15.